NEWSALERT

DATA PROTECTION AND CYBERSECURITY

# Data Act: in vigore la normativa sui dati relativi a prodotti connessi, servizi correlati e servizi cloud

## Introduzione

Domani, 12 settembre 2025, diventerà applicabile la gran parte delle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2854 (il c.d. "**Data Act**").

Il Data Act si inserisce nella più ampia "Strategia europea per i dati" delineata dalla Commissione europea e, insieme ad altri strumenti, come il Data Governance Act (*i.e.*, il Regolamento (UE) 2022/868), mira a creare un mercato unico dei dati basato su principi di equità, accessibilità e interoperabilità.

Il Data Act incide in modo trasversale su tutti i settori che utilizzano **dati generati da prodotti connessi** e **servizi correlati ad essi**, ridisegnando le relazioni fra i diversi *stakeholder* nell'ambito del settore dell'Internet of Things ("**IoT**").

## I Ambito di applicazione

### *A) La nozione di "dato"*

Il Data Act ha una portata molto ampia.

La disciplina ruota anzitutto intorno alla nozione di "dato".

Essa è delineata in modo volutamente ampio e tecnologicamente neutro, trattandosi di «*qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva*». **Tale nozione di "dato" ricomprende sia dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") che non personali** (*i.e.*, qualsiasi dato non personale).

Affinché possa trovare applicazione il Data Act, tuttavia, è necessario che il dato sia:

1) generato dall'utilizzo di un prodotto connesso o da un servizio correlato, da cui le corrispondenti definizioni di "**dati del prodotto**" e "**dati di un servizio correlato**", le quali includono anche i relativi metadati; e
2) un "**dato primario**", o "**dato fonte**" o "**dato grezzo**", ossia un dato che è direttamente generato dall'interazione dell'utente con il prodotto connesso o il servizio correlato; oppure

3) un "**dato pretrattato**", ossia un dato che ha subito operazioni minime di pulizia o normalizzazione, perché sia reso comprensibile e utilizzabile prima di ulteriori operazioni di trattamento e analisi.

Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione del Data Act, salvo diverso accordo tra utente e titolare dei dati, i "**dati derivati**", ossia quei dati che sono frutto di analisi, inferenze o elaborazioni complesse (ad esempio algoritmi di *machine learning* o *sensor fusion*) che attribuiscono un valore informativo autonomo rispetto ai dati originari. Ciò conferma l'impostazione bilanciata del legislatore, che mira a favorire la circolazione del dato "grezzo" generato dall'uso di dispositivi IoT senza comprimere gli investimenti nelle innovazioni necessarie a trasformarlo in valore aggiunto.

Infine, riveste importanza fondamentale la nozione di "**dati prontamente disponibili**", ossia quei dati del prodotto connesso o del servizio correlato che il titolare dei dati ottiene o può ottenere legittimamente senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato che vada al di là di una semplice operazione. Essa, infatti, definisce il perimetro del diritto riconosciuto agli utenti a richiedere l'accesso e la condivisione con terzi dei dati che hanno contribuito a generare.

### *B) I soggetti interessati*

Il Data Act si rivolge a una pluralità di soggetti che, a vario titolo, intervengono nella generazione, nel controllo e nell'utilizzo dei dati derivanti da prodotti connessi e servizi correlati.

I soggetti della disciplina sono anzitutto:

1) i **fabbricanti di prodotti connessi** (*e.g.*, automobili connesse, dispositivi medici e per il fitness, macchinari industriali o agricoli); e

2) i **fornitori di servizi correlati** (*e.g.*, ovvero qualsiasi servizio che controlla un prodotto connesso in un modo specifico, come una app per regolare la luminosità delle luci o per regolare la temperatura di un frigorifero).

I suddetti soggetti rivestono ciascuno – di norma, ma non sempre – la qualità di "**titolare del dato**" (*data holder*), ossia la persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato.

Altra categoria centrale di soggetti è rappresentata dagli "**utenti**", ossia qualsiasi **persona fisica o giuridica** che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo del prodotto connesso o che riceve un servizio correlato. L'utente può condividere i dati del prodotto o del servizio correlato con "**terzi**", direttamente o richiedendolo al titolare dei dati. I terzi, unitamente ai soggetti che ricevono dati dal titolare dei dati per obbligo di legge, costituiscono la categoria dei "**destinatari dei dati**". Anche i terzi sono destinatari di specifici obblighi ai sensi del Data Act.

Il Data Act include, inoltre, diposizioni specifiche applicabili ai: ***(i)*** "**fornitori di servizi di trattamento dati**", ossia quei soggetti che mettono a disposizione del "**cliente**", sia esso una persona fisica o giuridica, risorse tecnologiche (come server, piattaforme o software) per conservare, analizzare o trasferire dati – ne sono un esempio tipico i **servizi di cloud ed edge computing**, ***(ii)*** **partecipanti agli spazi dati europei** (*e.g.*, obblighi in tema di interoperabilità); e ***(iii)*** **fornitori di applicazioni che utilizzano *smart contracts*** (*e.g.*, requisiti degli smart contracts).

# II Profili da attenzionare per le imprese e principali obblighi

Alla luce del quadro normativo delineato dal Data Act, è senz'altro importante che, entro i termini previsti da tale Regolamento e secondo quanto applicabile in base al ruolo ricoperto, i soggetti destinatari:

- avviino prontamente ogni **valutazione necessaria a stabilire se e in che misura rientrino nell'ambito di applicazione della normativa**, identificando il ruolo ricoperto (*e.g.*, titolare del dato, utente, destinatario, fornitore di servizi di trattamento dati);
- svolgano una **mappatura dei flussi di dati** generati, condivisi, o di cui risultino titolari, distinguendo fra dati personali e non personali;
- **aggiornino i contratti esistenti**, secondo quanto opportuno (es. per evitare clausole abusive e assicurare il rispetto del principio di trasparenza), allineandosi ai requisiti previsti dalla normativa;
- **rivedano i processi interni** affinché venga tenuto conto dell'obbligo di progettare nuovi prodotti e servizi in ottica di accesso "*by design*";
- **aggiornino le proprie procedure interne per la gestione delle richieste di accesso** e condivisione dei dati, coordinandole con quelle relative al diritto di accesso e portabilità ai sensi del GDPR.

Più nel dettaglio, il Data Act contiene disposizioni in materia di trasparenza, condivisione dei dati e contenuto contrattuale, incluso quanto segue.

a) **Obblighi di accesso e condivisione dei dati tra imprese e consumatori (B2C) e tra imprese (B2B).** Fra tali obblighi rientrano:

   i. ***obbligo di accesso "by design"***. I prodotti connessi e i servizi correlati devono essere progettati e realizzati in modo tale che gli utenti (sia consumatori che imprese) possano accedere liberamente e facilmente ai dati del prodotto e dei servizi correlati (inclusi i metadati) generati da tali prodotti o servizi. Tale obbligo sarà applicabile a decorrere dal 12 settembre 2026. Inoltre, si tratta di un adempimento accompagnato da un **obbligo di informativa** nei confronti degli utenti, imposto al venditore, locatore o noleggiante (che può essere anche il fabbricante), nonché al fornitore di servizi correlati;

   ii. ***obbligo di accesso su richiesta***. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati del prodotto connesso o del servizio correlato, il Data Act impone ai titolari dei dati di rendere tali dati accessibili o di condividerli con l'utente, su richiesta e senza ritardi ingiustificati, in un formato comune e leggibile da macchina, gratuitamente e, ove pertinente e possibile, in modo continuo e in tempo reale;

   iii. ***obbligo di condivisione con terzi***. Su richiesta dell'utente, i titolari dei dati devono mettere a disposizione di terzi i dati del prodotto o del servizio correlato, inclusi i relativi metadati, senza ritardi ingiustificati, con la stessa qualità, in un formato comune e leggibile da macchina, gratuitamente e, ove pertinente e possibile, in modo continuo e in tempo reale. I terzi, in ogni caso, sono tenuti a rispettare alcuni obblighi, ivi incluso quello di trattare i dati solo per le finalità concordate con l'utente, cancellarli quando non siano più necessari e non utilizzarli per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto connesso da cui provengono i dati. Chiunque può essere un "terzo", tranne i

"*gatekeeper*" (*e.g.*, Google), designati come tali ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925 (il c.d. Digital Markets Act);

b) **Condizioni per la messa a disposizione nei confronti dei destinatari dei dati.** In proposito, il Data Act prevede che:

   i. il titolare dei dati, nel quadro di relazioni tra imprese, deve concordare con il destinatario dei dati le modalità di messa a disposizione dei dati, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nonché in modo trasparente;

   ii. il titolare dei dati e il destinatario dei dati possono concordare un compenso per la messa a disposizione dei dati nelle relazioni tra imprese; tuttavia, questo deve essere non discriminatorio, ragionevole e può includere un margine;

   iii. la disciplina in questione si applica **solo in relazione agli obblighi di messa a disposizione dei dati a norma del diritto Ue o nazionale che entrano in vigore dopo il 12 settembre 2025**;

c) **Clausole contrattuali abusive nei contratti standard tra imprese.** Il Data Act prevede che una clausola contrattuale relativa all'accesso e all'uso dei dati (o alle responsabilità e ai rimedi in caso di violazione o cessazione di obblighi relativi ai dati), inserita in un contratto tra imprese e non negoziata individualmente (*i.e.*, imposta unilateralmente), non sarà vincolante se "abusiva". Ai sensi del Data Act, una clausola è da considerarsi "abusiva" quando sia "*di natura tale che il suo utilizzo si discosta considerevolmente dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza*" o, in ogni caso, ricada in uno dei casi ivi previsti (*e.g.*, una clausola che esclude o limita la responsabilità per atti intenzionali o negligenza grave). **Questa disciplina si applica ai contratti conclusi dopo il 12 settembre 2025 e, dal 12 settembre 2027, si applicherà anche a quelli conclusi il 12 settembre 2025 o anteriormente a tale data, sempreché *(i)* siano a tempo indeterminato o *(ii)* scadano almeno 10 anni dopo l'11 gennaio 2024**;

d) **Condivisione tra servizi di trattamento dati (*switching*).** I fornitori di servizi di trattamento dati (ad esempio, *cloud* ed *edge computing*) dovranno facilitare il passaggio dei clienti (sia B2B che B2C) da un fornitore a un altro, a una soluzione on-premise o all'utilizzo simultaneo di più fornitori. Tra gli aspetti principali, si segnalano:

   i. ***Obbligo di rimozione degli ostacoli.*** I fornitori non devono imporre (e devono rimuovere, se presenti) ostacoli che impediscano alcune attività da parte del cliente (es. la risoluzione del contratto, la stipula di nuovi contratti con altri fornitori per lo stesso tipo di servizio, la portabilità dei dati esportabili);

   ii. ***Requisiti contrattuali***. È necessario un contratto scritto che definisca i diritti del cliente e gli obblighi del fornitore in materia di passaggio ad altro fornitore. Il contratto deve essere fornito al cliente prima della firma con modalità che ne consentano la conservazione e riproduzione. Inoltre, il Data Act indica anche alcune previsioni che devono necessariamente essere contenute in tale contratto (*e.g.*, il diritto del cliente, su richiesta, di cambiare servizio senza ritardi ingiustificati e, in ogni caso, entro il periodo massimo di 30 giorni, l'obbligo per il fornitore di supportare la strategia di uscita del cliente);

   iii. ***Tariffe di passaggio***. Dal 12 gennaio 2027, i fornitori non potranno imporre tariffe di passaggio ai clienti. Fino a questa data, sarà possibile, invece applicarle con importi ridotti.

e) **Garanzie per l'accesso governativo internazionale e il trasferimento di dati non personali**. In proposito, il Data Act prevede, fra l'altro, che:

i. i fornitori di servizi di trattamento dati sono tenuti ad adottare "*tutte le misure tecniche, organizzative e giuridiche appropriate*" al fine di impedire l'accesso governativo internazionale e di paesi terzi ai dati non personali detenuti in UE e il trasferimento dei dati nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'UE o nazionale (*e.g.*, in materia di sicurezza nazionale).

ii. se una decisione o sentenza di un tribunale di un paese terzo dovesse richiedere i suddetti dati, questi potrebbero essere condivisi solo in base a un accordo internazionale o se sono soddisfatte determinate condizioni, tra cui: ***(i)*** il sistema del paese terzo deve prevedere che siano indicate le motivazioni e la proporzionalità della decisione o sentenza; ***(ii)*** un'obiezione motivata del destinatario deve poter essere sottoposta a esame di un organo giurisdizionale; e ***(iii)*** l'organo giurisdizionale deve avere il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore dei dati.

Il regime sanzionatorio del Data Act non è ancora stato interamente definito in Italia. In ogni caso, l'inosservanza di alcuni obblighi aventi rilevanza per la protezione dei dati personali può dare luogo a sanzione da parte delle autorità di controllo responsabili dell'osservanza del GDPR (*i.e.*, in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali), le quali possono imporre sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, nel caso delle imprese, al 4% del fatturato annuo globale dell'anno precedente, a seconda della gravità della violazione.

# III Conclusioni

Il Data Act introduce regole innovative per favorire la circolazione, l'accesso e la condivisione dei dati generati da prodotti connessi e servizi correlati. In considerazione della portata molto ampia della nuova disciplina, le imprese sono chiamate con urgenza a valutare il proprio ruolo rispetto all'ambito di applicazione delle norme, eventualmente adeguando processi, contratti e soluzioni tecnologiche per garantire la conformità ai nuovi obblighi, in particolare in tema di accesso *by design* e trasparenza contrattuale. L'entrata in vigore del Data Act sollecita dunque un'attenta pianificazione di attività e procedure, al fine di valorizzare il patrimonio informativo aziendale sempre più centrale nella c.d. *data economy*.

**Contatti**

**Marilena Hyeraci**
Of Counsel – Chiomenti
Data Protection and Cybersecurity
T. +39 02721571
marilena.hyeraci@chiomenti.net

**Pierluigi Perri**
Of Counsel – Chiomenti
Data Protection and Cybersecurity
T. +39 02 721571
pierluigi.perri@chiomenti.net

**Tommaso Bratina**
Junior Associate – Chiomenti
Data Protection and Cybersecurity
T. +39 02 721571
tommaso.bratina@chiomenti.net

**Federico Giuliani**
Associate – Chiomenti
Data Protection and Cybersecurity
+39 06 46622 842
federico.giuliani@chiomenti.net